

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022 presentato da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – Infrastruttura, nonché relative all’elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi.**

L’Autorità, nella sua riunione del 3 dicembre 2020

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l’articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l’articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all’articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra*

- le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";*
- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
  - *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

- VISTO** il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria"*;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, con particolare riferimento all'articolo 47;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 18 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, del 9 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 120/2020, del 16 luglio 2020, recante *“Prospetto informativo della rete 2021 Linee ferroviarie: Settimo Torinese-Rivarolo Canavese, Rivarolo Canavese-Pont Canavese presentato da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – Infrastruttura; Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 nonché alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”*;

- VISTA** la nota del 30 settembre 2020 (prot. ART 14155/2020), con la quale Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito: GTT) ha trasmesso la bozza finale del “*Prospetto Informativo della Rete (P.I.R. - 2022)*” (di seguito: PIR 2022), con elenco delle osservazioni formulate dagli *stakeholders* nel corso della consultazione e relative determinazioni del Gestore;
- VISTA** la nota del 2 ottobre 2020 (prot. ART. 14322/2020), con cui GTT ha comunicato all’Autorità l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo con la Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) per l’affidamento a quest’ultima, individuata quale organismo di allocazione, dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies), del d.lgs. 112/2015, “*relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.*”, ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del medesimo d.lgs. 112/2015;
- CONSIDERATO** che l’Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l’Autorità stessa ha individuato, tra l’altro in esito all’esame dei PIR del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
- CONSIDERATO** che dall’esame della documentazione allegata alla citata nota prot. ART 14155/2020 sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:
- le modalità di formalizzazione del contratto di utilizzo e la trasmissione della pertinente documentazione;
  - le funzioni svolte dall’organismo di allocazione in relazione alla richiesta e allocazione della capacità, finalizzata alla stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura;
  - gli indicatori di regolarità e puntualità del servizio;
  - la formulazione della proposta tariffaria;
  - le regole per l’attribuzione delle cause di ritardo e il *Performance Regime*;
- CONSIDERATO** inoltre necessario che i canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché i corrispettivi per l’accesso agli impianti ed ai servizi, siano determinati sulla base dei criteri definiti dall’Autorità con la delibera n. 96/2015, secondo criteri di ragionevolezza e compatibilità in relazione alle caratteristiche specifiche della rete interessata dei servizi di trasporto ferroviario sulla stessa effettuati;
- RITENUTO** che, a seguito del completamento del processo di separazione delle funzioni aziendali, risulta in particolare necessario consentire all’organismo di allocazione la determinazione dei canoni e corrispettivi per l’accesso alla rete ed ai servizi ad

essa connessi basata su un impianto metodologico dettagliato e nel rispetto del principio di correlazione ai costi sostenuti dal gestore;

**RITENUTO**

inoltre che i suddetti canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura, nonché i corrispettivi per i servizi ad essa connessi, debbano essere oggetto di pubblicazione in un aggiornamento straordinario del PIR 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

**DELIBERA**

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2022, presentato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. in data 30 settembre 2020 (prot. ART 14155/2020), nonché le prescrizioni relative alla elaborazione della proposta tariffaria per l'orario di servizio 2021-2022, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. nel Prospetto informativo della rete 2022, nonché, per quanto riferito alla formulazione della proposta tariffaria relativa all'orario 2021-2022, dall'organismo di allocazione, nel corso del 2021, in vista della pubblicazione di un aggiornamento straordinario del PIR 2022 da effettuarsi entro il 30 giugno 2021;
3. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. trasmette all'Autorità entro il 31 marzo 2021, per le valutazioni di competenza:
  - a) la proposta tariffaria relativa al livello dei canoni e dei corrispettivi previsti a partire dall'orario di servizio 2021-2022, elaborata e sottoscritta dall'organismo di allocazione a seguito di adeguata consultazione dei soggetti interessati, ed in particolare della Regione Piemonte, tenuto conto di quanto precisato nell'allegato A alla presente delibera;
  - b) la documentazione relativa all'avvenuta consultazione sulla proposta di cui alla lett. a);
  - c) la pertinente documentazione, afferente alla determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi;
4. la presente delibera è comunicata a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 3 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)